

Oggetto: Richiesta di riliquidazione del TFS (indennità di buonuscita).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il  
\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e residente  
in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_,  
CF \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
GRADO \_\_\_\_\_ nell'Arma dei Carabinieri collocato in congedo a domanda, a  
decorrere dal \_\_\_\_\_ (55 anni di età e 35 anni di servizio utile)

**Premesso che:**

- l'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, al comma 1, stabilisce che *"al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, ... , che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento"*;
- il successivo comma 2, estende tale beneficio *anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile*;

**Considerato che:**

- l'assoggettamento del beneficio all'obbligo contributivo previdenziale, dall'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 (1° gennaio 1998), è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l'indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale;
- con l'art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, il beneficio è stato esteso anche agli appartenenti alle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza;
- il comma 3 dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 (COM) - attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio - stabilisce che *al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387*;
- il Consiglio di Stato, Sezione II, con le sentenze n. 02833/2023 e n. 2986/2023 ha accertato il diritto degli appellanti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione del predetto beneficio;

**Chiede**

qualora non si sia già provveduto d'ufficio, di voler ricalcolare e riliquidare il trattamento di fine servizio, con l'inclusione, nella base di calcolo dell'importo relativo ai sei scatti stipendiali maturati alla data di collocamento in congedo, oltre a corrispondere gli interessi e la rivalutazione monetaria.

La presente valga ad ogni effetto di legge, compreso quello di interrompere la prescrizione del diritto al ricalcolo e connessa riliquidazione del TFS dovuto.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_